

INIZIATIVA CANTONALE (art. 106 LGC)

Per un piano di sostegno alla società, all'economia, alla cultura e allo sport finanziato dalla riserva per future ripartizioni della Banca Nazionale Svizzera

del 9 novembre 2020

Motivazione

La pandemia di Covid-19, protrattasi lungo tutto il 2020 e destinata a durare anche nel 2021, purtroppo causerà importanti dissesti e fallimenti in ambito sociale, economico, culturale e sportivo, oltre che ampi disavanzi finanziari alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni.

La pandemia di Covid-19 metterà in pericolo numerose persone fisiche e giuridiche, che costituiscono l'ossatura dell'economia, della società, della cultura e dello sport in Svizzera.

Per assicurare un futuro migliore al nostro Paese si impone quindi l'adozione di misure straordinarie di sostegno.

Basandosi sull'art. 160 cpv. 1 della Costituzione federale, il Cantone Ticino inoltra la presente iniziativa cantonale, la quale chiede all'Assemblea federale di modificare la Legge federale sulla Banca nazionale svizzera in modo da consentire alla Confederazione e ai Cantoni di utilizzare la metà dell'ingente riserva per future ripartizioni (84 mia di franchi in base al Rapporto di gestione BNS 2019) della Banca nazionale svizzera: questo al fine di sostenere le persone fisiche e giuridiche dell'economia, della cultura, della società e dello sport del nostro Paese, che vengono messe in difficoltà dalle conseguenze della pandemia Covid-19. Il sostegno dovrà essere articolato nel segno dello sviluppo della sostenibilità.

Aspetti tecnici

La legge sulla Banca nazionale (LBN) contiene una disposizione specifica per la determinazione dell'utile (art. 30 LBN): la Banca nazionale deve costituire accantonamenti che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. A tale scopo, essa si orienta sull'evoluzione dell'economia svizzera. La distribuzione dell'utile è disciplinata come segue (art. 31 LBN): a valere sull'utile iscritto a bilancio è versato un dividendo pari al 6 per cento al massimo del capitale azionario; l'importo residuo è ripartito in ragione di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai Cantoni. Il Dipartimento federale delle finanze e la Banca nazionale svizzera stipulano per un determinato periodo il volume della ripartizione annuale dell'utile tra Confederazione e Cantoni per garantirne una distribuzione costante a medio termine. La convenzione sulla distribuzione dell'utile della BNS attualmente in vigore (firmata nel 2016) prevede per gli esercizi 2016-2020 la distribuzione annua di 1 miliardo di franchi alla Confederazione e ai Cantoni, se la riserva per future ripartizioni non presenta un saldo negativo dopo la destinazione dell'utile. Dal 28 febbraio 2020 è inoltre in vigore una convenzione supplementare (Fonte: sito BNS).

La convenzione supplementare prevede per gli esercizi 2019 e 2020 un aumento della distribuzione dell'utile a 4 miliardi di franchi al massimo se la riserva per future ripartizioni supera determinati valori soglia. La convenzione vigente del 2016 prevede una distribuzione annuale di 1 miliardo di franchi e un aumento a 2 miliardi di franchi se dopo la destinazione dell'utile la riserva per future ripartizioni supera il valore di 20 miliardi di franchi. Dal 2016 il potenziale di rendimento della BNS è aumentato e quindi la riserva per future ripartizioni è cresciuta. Per questo motivo il Dipartimento federale delle finanze e la BNS hanno deciso di procedere a una distribuzione supplementare.

La convenzione del 28 febbraio 2020 fissa due ulteriori valori soglia:

- se dopo la destinazione dell'utile la riserva per future ripartizioni supera il valore di 30 miliardi di franchi, la BNS procede alla distribuzione supplementare alla Confederazione e ai Cantoni di un importo pari a 1 miliardo di franchi per l'esercizio corrispondente;
- se dopo la destinazione dell'utile la riserva per future ripartizioni supera il valore di 40 miliardi di franchi, la BNS procede alla distribuzione supplementare alla Confederazione e ai Cantoni di un ulteriore importo pari a 1 miliardo di franchi per l'esercizio corrispondente.

Dato che per il 2019 queste due condizioni sono soddisfatte, alla Confederazione e ai Cantoni saranno versati complessivamente 4 miliardi di franchi.

I Cantoni sono stati previamente informati in merito alla convenzione supplementare. In vista degli esercizi 2021-2025 verrà definita una nuova convenzione ordinaria.

(Fonte: [Comunicato stampa BNS](#), Zurigo, 2 marzo 2020)

Basi legali

Legge sulla Banca nazionale svizzera

Art. 30 - Determinazione dell'utile

¹La Banca nazionale costituisce accantonamenti che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. A tale scopo si orienta sull'evoluzione dell'economia svizzera.

²Il prodotto residuo costituisce l'utile che può essere distribuito.

Art. 31 - Distribuzione dell'utile

¹Sull'utile iscritto a bilancio è versato un dividendo pari al 6 per cento al massimo del capitale azionario.

²L'importo dell'utile iscritto a bilancio che supera la distribuzione del dividendo è ripartito in ragione di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai Cantoni. Il Dipartimento e la Banca nazionale stipulano per un determinato periodo il volume della ripartizione annuale dell'utile tra Confederazione e Cantoni per garantirne una distribuzione costante a medio termine. I Cantoni ne sono previamente informati.

³La quota versata ai Cantoni è ripartita in funzione della loro popolazione residente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Cantoni.

Conclusioni

Basandosi sull'art. 160 cpv. 1 della Costituzione federale, il Cantone Ticino inoltra la presente iniziativa cantonale, volta a invitare l'Assemblea federale a modificare l'art. 31 della Legge federale sulla Banca nazionale svizzera, in modo da versare alla Confederazione e ai Cantoni la metà della riserva per future ripartizioni per garantire i necessari sostegni alle persone fisiche e giuridiche della società, dell'economia, della cultura e dello sport del nostro Paese, che sono state messe in difficoltà dalle conseguenze della pandemia di Covid-19. I sostegni devono perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile secondo la definizione delle Nazioni Unite.

La revisione legislativa sottoposta all'Assemblea federale ha il seguente tenore.

L'art. 31 della Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera è modificato come segue:

⁴La Banca nazionale versa alla Confederazione e ai Cantoni nel 2021 la metà della riserva per future ripartizioni secondo i cpv. 2 e 3, in modo da consentire loro di sostenere le persone fisiche e giuridiche dell'economia, della società della cultura e dello sport nella Confederazione

che vengono messe in difficoltà dalle conseguenze della pandemia di Covid-19. I sostegni dovranno perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Cantoni.”

Raoul Ghisletta

Alberti - Biscossa - Crivelli Barella - Merlo -

Ortelli P. - Pugno Ghirlanda - Quadranti